

COMUNE DI FIORENTUOLA D' ARDA
Provincia di Piacenza

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

***Regolamento di applicazione della Legge
Regionale 26.07.2003 n. 14 “Disciplina
dell’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande”***



Delibera Consiglio Comunale 33/10.11.2005

CAPO I – PREMESSA

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

CAPO II - TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 3 Unità organizzativa titolare del procedimento

Art. 4 Comunicazione avvio del procedimento

Art. 5 Comunicazione di sospensione del procedimento

Art. 6 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

CAPO III – NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 7 Tipologia dei procedimenti

Art. 8 Criterio di priorità nell'esame delle domande

Art. 9 Termini di formazione del silenzio-assenso

Art. 10 Termine di conclusione del procedimento

Art. 11 Domande di apertura, trasferimento di sede ed ampliamento superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 12 Disciplina del procedimento autorizzatorio

Art. 13 Denunce di inizio attività

Art. 14 Comunicazione di riduzione della superficie di somministrazione

Art. 15 Trasformazioni societarie, variazioni legale rappresentante, delegato alla somministrazione e sede legale

Art. 16 Autorizzazioni temporanee

Art. 17 Attività di somministrazione in forma stagionale

Art. 18 Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche

Art. 19 Somministrazione al domicilio del consumatore

Art. 20 Distributori automatici

Art. 21 Subingresso

Art. 22 Sorvegliabilità

Art. 23 Aree di somministrazione esterne

CAPO IV – PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 24 Definizione dei piccoli trattenimenti

Art. 25 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Art. 26 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

CAPO V – INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

Art. 27 Monte orario giornaliero minimo e fasce di apertura e chiusura

Art. 28 Turni di apertura

CAPO VI – NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29 Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Art. 30 Sanzioni

Art. 31 Controlli

Art. 32 Norma finale

Art. 33 Entrata in vigore

CAPO I

Premessa

Art. 1

Finalità

Le presenti disposizioni sono adottate in applicazione degli articoli 4, 8, 12, 15, 16 e 17 della legge regionale 26.07.03 n° 14 e costituiscono le norme sul procedimento concernente le domande o comunicazioni relative all' apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento e riduzione di superficie ed al subingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Le presenti norme disciplinano altresì le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti consentiti nei pubblici esercizi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale e fissano gli indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per T.U.L.P.S. il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- d) per criteri regionali, i criteri fissati dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 2209 del 10.11.2004;
- e) per CRITERI comunali i criteri fissati dal Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione;
- f) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- g) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata con L. 15 dell' 11.02.2005 nonché art. 3 del D.L. 14.03.2005 n. 35 "Semplificazione amministrativa";
- h) per legge n. 25 del 1996, la legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
- i) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della presente normativa, per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e quella dei locali frequentabili dai clienti e collegati direttamente all'esercizio di somministrazione.

Non costituisce superficie di somministrazione quella dei locali destinati a cucina, laboratorio di preparazione dei cibi, servizi igienici, depositi, magazzini e simili.

CAPO II
Trasparenza, semplificazione dell'azione amministrativa.
Partecipazione al procedimento

Art. 3
Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, titolare del procedimento è il Servizio Commercio, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.
3. Il responsabile del Servizio titolare del procedimento, ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso è tenuto a sollecitare gli altri eventuali uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 4
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla protocollazione della domanda o della denuncia di inizio attività, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.
2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 3, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
3. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) il Servizio responsabile dell'istruttoria;
 - c) la persona responsabile del procedimento;
 - d) la data di inizio del procedimento;
 - e) il Servizio presso il quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.
4. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di quindici giorni.

Art.5
Comunicazione di sospensione del procedimento

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della sospensione del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:

a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;

b) per le denunce di inizio attività, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, avvia il procedimento di cessazione dell'attività.

3. Con la comunicazione di sospensione del procedimento, si interrompe la decorrenza del termine di formazione del silenzio-assenso se previsto, nonché del termine per la conclusione del procedimento, che decorreranno dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.

4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro 10 giorni dal ricevimento della domanda e della denuncia, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda e della denuncia.

Art. 6

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 3, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'ufficio competente ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) chiedere di essere ascoltati dal responsabile del Servizio competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine non superiore a 15 giorni, stabilito dall'ufficio competente a seconda dell'urgenza, decorrenti dal ricevimento dell'apposita comunicazione.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

CAPO III

Norme di gestione del procedimento

Art. 7

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

a) l'apertura di nuovi esercizi, anche in forma stagionale, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;

b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a);

- c) l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di cui alla lettera a).
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati a denuncia di inizio attività:
- a) la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);
 - b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni, comprese le attività non aperte al pubblico definite dal Comune al successivo comma 3.
3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5 lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione di cui allo stesso articolo, comma 2 :
- a) le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa;
 - b) la somministrazione agli alloggiati in strutture ricettive di cui alla legge 135/01, effettuata da soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione per la struttura ricettiva.
4. Ai sensi della lettera g del comma 5 dell'art. 4, l'autorizzazione per la somministrazione negli alberghi, anche a persone non alloggiate, è esclusa dall'applicazione dei criteri di programmazione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 8

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Salvo particolari norme applicative contenute nei criteri comunali fissati dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, le domande di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento sono esaminate secondo l'ordine di presentazione delle domande se regolari, o quello derivante dalla data alla quale sono regolarizzate.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si considerano concorrenti le domande regolarmente pervenute entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione della prima domanda, escludendo dal conteggio le giornate festive e quelle di chiusura degli uffici preposti al loro ricevimento.

Art. 9

Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
 - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di vendita: sessanta giorni.
2. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, una volta verificata la mancanza di un requisito di legge, di adottare provvedimenti di autotutela.

Art. 10

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in sessanta giorni.

Il termine decorre dalla data di protocollazione da parte del Protocollo Generale del Comune dell'istanza completa e corredata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle presenti disposizioni. Nel caso di domanda incompleta e successivamente integrata, il termine di 60 giorni ricomincia a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione mancante.

2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Art. 11

Domande di apertura, trasferimento di sede ed ampliamento superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Commercio secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 26.07.03 n. 14.

2. Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni di cui sopra sono presentate al Comune utilizzando, ove possibile, l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Commercio.

3. La domanda deve essere compilata dal richiedente secondo le indicazioni contenute nella legge regionale 14/2003 e nelle presenti norme.

4. Nella domanda l'interessato deve comunque dichiarare:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2003 e agli articoli 11 e 92 del TULPS;
- b) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, in caso di società, se già iscritta;
- c) la superficie di somministrazione;
- d) l'indicazione di eventuali locali non aperti al pubblico posti all'interno dell'esercizio.

5. All'istanza di cui al comma precedente dovranno essere allegati:

- 1. planimetria dei locali in triplice copia, in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo, con indicati tutti i locali annessi e connessi all'attività, la loro destinazione e superficie;
- 2. eventuale copia attestato di partecipazione a corso abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione o altra documentazione da cui si possa rilevare il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 della L.R. 14/2003;
- 3. eventuale autocertificazione del delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali, nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2 del DPR 252/98, in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 Legge Regionale 14/2003.

Art. 12

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie.

2. Entro 50 giorni dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

- a) requisiti morali di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2003 ed artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) requisiti professionali di cui all'art. 6 commi 2 e 3 della L.R. 14/2003;
- c) compatibilità con i criteri di programmazione fissati dal Comune di Fiorenzuola d'Arda di cui all'art. 4 comma 2 della legge regionale predetta.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale con il quale il Comune:

- a) riconosce la sussistenza dei requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
- b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) assegna al soggetto richiedente, un termine, di norma pari a sei mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:

- 1) al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
- 2) al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificatamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
- 3) alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564/1992.

4. Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 3, il responsabile del procedimento provvede a prenotare l'autorizzazione la quale viene pertanto distolta dalle disponibilità previste nei criteri di programmazione.

5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 lett. c), salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore non imputabili al soggetto interessato, determina la decadenza del provvedimento di accoglibilità della domanda ed il conseguente reintegro della disponibilità nei criteri di programmazione.

6. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, determina:

- a) l'interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso e del termine per la conclusione del procedimento;
- b) l'esclusione, da parte dell'amministrazione procedente, di ogni ulteriore intervento di natura discrezionale sul procedimento, ovvero diverso dalla mera verifica circa la concreta realizzazione delle condizioni di cui al comma 3 lett. c) entro i termini assegnati.

7. Qualora dagli accertamenti eseguiti dall'ufficio risulti la mancanza di un requisito cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione, si procede all'adozione del provvedimento di diniego, previa comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90.

8. L'autorizzazione rilasciata, deve essere esposta nell'esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 13

Denunce di inizio attività

1. E' soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 l'attività di somministrazione alimenti e bevande effettuata negli esercizi di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/03 e negli altri casi di attività di somministrazione non aperte al pubblico indicate nell'art. 7 del presente regolamento, alle condizioni e con le modalità indicate nella norma stessa.

2. La denuncia di inizio attività viene presentata al Protocollo Generale del Comune, utilizzando, ove possibile, la modulistica predisposta dall'ufficio, e sulla stessa vengono compiuti gli accertamenti e le verifiche dei requisiti morali e professionali entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia.

3. La denuncia di inizio attività risulta efficace dalla data di avvenuto protocollo generale della stessa ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, senza tener conto della modificazione intervenuta con D.L. n. 35 del 14.03.2005, convertito in Legge n. 80/95. Ciò in quanto i rinvii operati all' art. 19 della L. 241/90 dagli art. 8 comma 4 e 13 comma 3 della L.R. 14/2003 vengono interpretati come rinvii materiali o statici, continuando pertanto ad essere relativi alla formulazione del citato art. 19 quale era al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 14/2003, secondo le indicazioni fornite dalle Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 863 del 13.06.2005.

4. Nella denuncia di inizio attività l'interessato deve dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, e in particolare:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 L.R. 14/2003, artt. 11 e 92 TULPS;
- la sussistenza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 14/2003;
- gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, in caso di società, se già iscritta;
- l'indicazione di eventuali locali non aperti al pubblico posti all'interno dell'esercizio;
- la superficie di somministrazione.

5. Alla denuncia di cui al comma precedente dovranno essere allegati:

- planimetria dei locali in triplice copia, in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato iscritto all' Albo, con indicati tutti i locali annessi e connessi all'attività, la loro destinazione e superficie;
- eventuale copia attestato di partecipazione a corso abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione o altra documentazione da cui si possa rilevare il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 della L.R. 14/2003;
- eventuale autocertificazione del delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali, nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2 del DPR 252/98, in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 Legge Regionale 14/03.

6. Copia della denuncia di inizio attività, munita del timbro di ricevimento da parte del protocollo generale del comune, deve essere esposta nell'esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 14

Comunicazione di riduzione della superficie di somministrazione

1. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

2. La denuncia deve essere presentata al protocollo generale del Comune utilizzando, ove possibile, la modulistica predisposta dall'ufficio, unitamente a planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, dalla quale risulti la riduzione effettuata.

3. Nella comunicazione l'interessato dichiara:

- la misura della riduzione di superficie di somministrazione
- che i locali sono conformi ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92.

Art. 15

Trasformazioni societarie, variazioni legale rappresentante, delegato alla somministrazione e sede legale

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una società, nonché le variazioni di ragione sociale e sede legale, devono essere comunicate, entro e non oltre 30 giorni dalla registrazione della variazione intervenuta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al Registro imprese.
2. Il nuovo rappresentante legale, in mancanza di "delegato alla somministrazione", deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività.
3. La variazione del delegato alla somministrazione deve essere comunicata preventivamente all'effettivo esercizio dell'attività.
4. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti comporta una variazione del titolo autorizzatorio. La società che risulta dalla trasformazione deve darne comunicazione al comune, entro e non oltre 30 giorni dalla registrazione dell'atto di trasformazione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di commercio precisando, nella comunicazione, gli estremi dell'atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro Imprese.
4. A seguito della comunicazione il Comune provvede alla presa d'atto della variazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 16

Autorizzazioni temporanee

Le attività temporanee di somministrazione, disciplinate dall'art. 10 della L.R. n. 14/2003, sono soggette a denuncia di inizio attività.

Art. 17

Attività di somministrazione in forma stagionale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di attività stagionali.

Art. 18

Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 14/03, è vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno e nei casi di attività di somministrazione esercitata in forma temporanea ai sensi dell'art. 10 della legge 14/03.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume sulle aree pubbliche, effettuata nell'ambito dell'attività commerciale ai sensi del D. Lgs. 114/98.
3. Il Sindaco, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 19

Somministrazione al domicilio del consumatore

1. Per domicilio del consumatore si intende la residenza, il domicilio ed ogni altro luogo in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro e studio
2. Nella denuncia di inizio dell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore, l'interessato, oltre a dichiarare di essere il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/03, dovrà indicare il luogo di preparazione dei pasti che somministra, che dovrà essere dotato di apposita autorizzazione sanitaria, o dichiarare di acquistare i pasti presso ditte autorizzate specificandole.

Art. 20

Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alla stessa normativa prevista per l'apertura di nuovi esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 21

Subingresso

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/2003 il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/90, e comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 14/03, 11 e 92 del TULPS. La denuncia di inizio attività risulta efficace dalla data di avvenuto protocollo generale, come già specificato all'art. 13 comma 3 del presente regolamento.

Implica il rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Nella comunicazione di subingresso, l'interessato dovrà dichiarare:
 - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 L.R. 14/03 e artt. 11 e 92 TULPS
 - in caso di società, gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, se già iscritta
 - la sussistenza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 14/03
 - la superficie di somministrazione
 - eventuali locali non aperti al pubblico esistenti nell'esercizio
3. Alla comunicazione di subingresso dovrà essere allegata:
 - copia conforme all'originale o fotocopia dell'atto di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto, nonché di eventuali atti di fusione, donazione, ecc, stipulati nelle forme di legge e regolarmente registrati;
 - planimetria dei locali in triplice copia, in scala 1: 100, firmata da un tecnico abilitato iscritto all' Albo, con indicati tutti i locali annessi e connessi all'attività, la loro destinazione e superficie;
 - eventuale copia attestato di partecipazione a corso di formazione o altra documentazione da cui si possa rilevare il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 della L.R. 14/2003;
 - autocertificazione dell'eventuale delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali, nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2 del DPR 252/98, in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 Legge Regionale 14/03

4. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6, potrà ottenerli entro i sei mesi concessi dalla legge per l'inizio attività, e nel frattempo l'attività non potrà essere esercitata.

5. In caso di subingresso per causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 sopra citato, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Il mancato ottenimento dei requisiti professionali entro il termine di sei mesi dalla morte del titolare o entro la scadenza dell'eventuale proroga concessa, comporta la decadenza dell'autorizzazione. Nel frattempo l'attività potrà essere esercitata. Passati i sei mesi, in carenza dei requisiti professionali l'attività dovrà essere sospesa. La sospensione per un periodo superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione

6. Il subentrante, purchè in possesso dei requisiti di legge, può disporre dell'azienda mediante atti di cessione o di affitto, ecc, senza dover prima iniziare l'attività.

Nei casi di fine affitto il proprietario dell'impresa commerciale è tenuto a presentare la Dia con le stesse modalità previste per i subingressi per atti fra vivi, anche nel caso il soggetto/proprietario non eserciti l'attività o disponga per una nuova diversa conduzione dell'esercizio.

7. Copia della comunicazione, con gli estremi di presentazione al Protocollo Generale del Comune deve essere esposta nell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza, fino al rilascio della nuova autorizzazione da parte del comune.

Art. 22

Sorvegliabilità

1. La conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità di cui ai decreti ministeriali n° 564/92 e n° 534/94 viene accertata dagli agenti di polizia municipale solo per gli esercizi aperti al pubblico.

Art. 23

Aree di somministrazione esterne

1. L'utilizzo di aree esterne, sia pubbliche che private, per la collocazione di tavoli e sedie finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione (denuncia ai sensi dell'art. 19 legge 241/90) nella quale l'interessato:

- Indica quali attrezzature intende installare;
- indica il periodo dell'anno in cui lo spazio esterno viene utilizzato;
- dichiara di avere la disponibilità dell'area esterna occupata;
- se l'area pubblica che si intende occupare è di fronte a proprietà di soggetti terzi, dovrà essere prodotto anche nulla-osta da parte dei relativi proprietari.

2. Alla denuncia dovranno essere allegati:

- planimetria, firmata da un tecnico abilitato, relativa dell'area occupata con indicazione della superficie di somministrazione;
- in caso di occupazione di area privata, documentazione comprovante la disponibilità dell'area occupata.

3. L'occupazione effettiva è subordinata ad una verifica preventiva di ordine viabilistico ed urbanistico.

4. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'occupazione di aree pubbliche.

CAPO IV

Piccoli trattenimenti

Art. 24

Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del TULPS limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.
2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.
3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 25.
5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo IV, salvo che:
 - a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;
 - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Art. 25

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 14/2003 non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) Afflusso delle persone
E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);
 - b) Capienza del locale
E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
 - c) Utilizzo degli spazi
L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi (fatta eccezione per installazione di palchi o pedane per artisti non superiori a cm. 80), o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in

parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari fissati per la somministrazione ed esplicitati con ordinanza sindacale. Comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento ed è vietata la pubblicizzazione dell'attività di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dall'attività primaria per cui risulta autorizzato il pubblico esercizio.

Si precisa che non rientrano nel concetto di "piccoli trattenimenti" le attività di spogliarello, lap dance e simili anche se accompagnate da sottofondo musicale.

g) Responsabilità dell'attività di trattenimento

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo, in particolare, relativamente alla conformità dell'impianto elettrico e al rispetto dei limiti di rumore previsti per la zona.

Il titolare dovrà comunque esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di un tecnico abilitato.

Art. 26

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 24 e 25, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

5. Il dirigente competente, accertato che l'attività non viene esercitata nel rispetto del presente regolamento, può inibire l'attività di trattenimento.

CAPO V

Indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura

Art. 27

Monte orario giornaliero minimo e fasce di apertura e chiusura

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n° 14/2003, è stabilito un monte orario giornaliero minimo di apertura di 6 ore.
2. Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad effettuare l'apertura con scelta discrezionale da parte del titolare in una fascia compresa dalle ore 05.00 alle ore 08.00; è parimenti discrezionale la scelta da parte del titolare relativa alla chiusura dell'esercizio, che dovrà avvenire nella fascia compresa tra le ore 20.00 e le ore 01.00 del giorno seguente.
3. L'apertura dell'attività tra le ore 01.00 e 05.00 – fatta salva la possibilità di apertura dei pubblici esercizi fino alle ore 02.00 nelle giornate di venerdì-sabato prefestivi e festivi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione che verrà rilasciata in quelle situazioni che si ritengono di salvaguardia dell'esigenza del servizio.
4. Con apposita ordinanza sindacale sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale verrà stabilita la disciplina specifica e dettagliata in materia di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
5. Il dirigente competente, sulla base delle segnalazioni delle forze dell'ordine in merito al disturbo alla quiete pubblica provocato, anche indirettamente, dall'attività di pubblici esercizi, o/e di accertamenti dell'ARPA sul superamento dei limiti di rumore di zona derivanti da tali attività, può limitare, graduando a seconda dei casi, la fascia oraria di attività dei medesimi, disponendo una fascia di chiusura obbligatoria con ampiezza massima dalla ore 24 alle ore 7,00.
6. Nel caso di persistente disturbo o di superamento dei limiti di rumore, la fascia oraria di chiusura obbligatoria potrà essere ulteriormente ampliata anticipando la chiusura fino alle ore 22 e/o posticipando l'apertura fino alle ore 8.
7. La riduzione della fascia oraria di attività persiste, anche in caso di subingresso, fino a che non sarà dimostrato il superamento delle problematiche che hanno supportato il provvedimento di riduzione e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 28

Turni di apertura

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n° 14/2003, qualora si verificasse una situazione di carenza di servizio, il Sindaco, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, anche limitatamente ad alcune zone del territorio comunale.

CAPO VI

Norme finali e disposizioni transitorie

Art. 29

Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 lett. b), della L.R. 14/03, l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande è revocata qualora nei confronti del titolare venga adottato, per tre volte in 24 mesi, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 100 del TULPS.

Art. 30 Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. L.vo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro cinquecento.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24.11.81 n° 689 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'esercizio dell'attività in assenza di uno dei requisiti di cui all'art. 8, comma 5, della legge 14/03, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, anche la sospensione dell'attività per il tempo necessario alla sua regolarizzazione.

Art. 31 Controlli

Le verifiche sulle autocertificazioni rese dagli interessati nelle istanze/denunce possono essere effettuate a campione secondo le modalità definite con disposizione del dirigente del Servizio commercio.

Art. 32 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, secondo quanto disposto dal vigente Statuto dell'Ente.